



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 5897

Seduta del 31/01/2022

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

LETIZIA MORATTI *Vice Presidente*

STEFANO BOLOGNINI

DAVIDE CARLO CAPARINI

RAFFAELE CATTANEO

RICCARDO DE CORATO

MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI

PIETRO FORONI

STEFANO BRUNO GALLI

GUIDO GUIDESI

ALESSANDRA LOCATELLI

LARA MAGONI

ALESSANDRO MATTINZOLI

FABIO ROLFI

FABRIZIO SALA

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Guido Guidesi

Oggetto

2014IT16RFOP012 MISURA "AL VIA - AGEVOLAZIONI LOMBARDE PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI AZIENDALI" - ASSE III AZIONE III.3.C.1.1 DEL POR FESR 2014-2020 DI CUI ALLA D.G.R. 28 NOVEMBRE 2016, N. X/5892 E S.M.I. - INCREMENTO DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA A COPERTURA DELLE DOMANDE IN LISTA D'ATTESA

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Armando De Crinito

Il Dirigente Maria Carla Ambrosini

L'atto si compone di 22 pagine

di cui / pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica tra gli altri, i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013, (UE) e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, rilevando la necessità di una loro modifica al fine di ottenere una maggiore concentrazione sui risultati e migliorare accessibilità, trasparenza e rendicontabilità;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, come integrato dal Regolamento (UE) 1084/2017 della Commissione del 14 giugno 2017, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), con particolare riferimento ai principi generali (artt. 1-12) ed alla sezione dedicata alla categoria in esenzione degli "Aiuti agli investimenti a favore delle PMI", art. 17 comma 2 lettera a) e commi 3,4 e 6;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento



Regione Lombardia

LA GIUNTA

dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (Aiuti de minimis), 4 (calcolo dell'ESL), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

- l'Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla CE con la Decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 e successivamente aggiornato con Decisione C(2018) 598 dell' 8 febbraio 2018, con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il quadro di riferimento nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;
- il DPR n. 22 del 5 febbraio 2018 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020";
- il Regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
- la Comunicazione della Commissione (2020) 1863 final del 19.3.2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza Covid-19" che prevede tra l'altro anche aiuti di stato sotto forma di garanzie sui prestiti;
- la Comunicazione della Commissione C(2020) 4349 final che modifica l'art. 2 paragrafo 4 lett. c) del Reg. (UE) 651/2014 prevedendo per le concessioni fino al 30 giugno 2021 la verifica sullo stato di difficoltà delle imprese ex art. 2 punto 18 al 31 dicembre 2019;
- il Regolamento (UE) n. 2021/1237 che modifica ulteriormente l'art. 2 paragrafo 4 lett. c) del Reg. (UE) 651/2014 prevedendo per le concessioni fino al 31 dicembre 2021 la verifica sullo stato di difficoltà delle imprese ex art. 2 punto 18 al 31 dicembre 2019;

RICHIAMATO il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adottato con Decisione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C (2015) 923 final e con DGR di presa d'atto n. X/3251 del 6/03/2015 e i successivi aggiornamenti adottati con:

- Decisione di esecuzione della CE C (2017) 4222 del 20/6/2017 e successiva presa d'atto della Giunta con DGR 31 luglio 2017 n. X/6983;
- Decisione di esecuzione della CE C(2018) 5551 del 13/8/2018 e successiva



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- presa d'atto della Giunta con DGR 24 settembre 2018, n. XI/549;
- Decisione di esecuzione della CE C(2019) 274 del 23/1/2019 e successiva presa d'atto della Giunta con DGR 12 febbraio 2019, n. XI/1236;
- Decisione di esecuzione della CE C(2019) 6960 del 24/9/2019 e successiva presa d'atto della Giunta con DGR 14 ottobre 2019, n. XI/2253;
- Decisione di esecuzione della CE C(2020) 6342 del 11/09/2020 e successiva presa d'atto della Giunta con DGR 28 settembre 2020, n. XI/3596;

VISTE:

- la legge regionale n. 11 del 19 febbraio 2014 “Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività”;
- la Legge regionale 8 agosto 2016 n. 22 che, all'art. 4 comma 29, istituisce e conferisce in gestione a Finlombarda spa il Fondo di garanzia Al Via destinato al supporto di nuovi investimenti produttivi realizzati dalle imprese al fine di favorirne la competitività;
- la legge n. 24 del 28 dicembre 2018 di trasferimento delle risorse del Fondo Love (istituito con L.R. 43/2017) nel Fondo di garanzia Al Via;

DATO ATTO che la strategia del Programma Operativo Regionale intende, con l'Asse III, promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, anche attraverso il miglioramento e la facilitazione dell'accesso al credito da parte delle imprese lombarde e che, nell'ambito dell'Asse III, l'obiettivo specifico 3.c.1 “Rilancio alla propensione degli investimenti”, comprende l'azione III.3.c.1.1 (3.1.1 dell'AP) – “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale”;

RICHIAMATI:

- la DGR 28 novembre 2016, n. X/5892” Istituzione della misura “AL VIA” – Agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli investimenti aziendali – ASSE III – Azione III.3.C.1.1 e approvazione dei criteri applicativi – POR FESR 2014-2020” che ha istituito due linee di finanziamento: Linea sviluppo aziendale e Linea rilancio aree produttive e che è stata comunicata alla Commissione Europea, ai sensi degli artt. 9 e 11 del Reg. 651/2014, tramite il sistema di notifica elettronica SANI 2 con codice SA.48460;
- il decreto dirigenziale 31 maggio 2017, n. 6439 ed il relativo Allegato che approva l'Avviso «AL VIA - Agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli investimenti aziendali», in attuazione della DGR 5892/2016 e stabilisce quale termine massimo per la realizzazione dei progetti il 30 giugno 2022, fermo restando i termini di realizzazione previsti di 12 mesi a partire dalla data del



Regione Lombardia

LA GIUNTA

decreto di concessione;

- l'Accordo di Finanziamento, stipulato in data 22.12.2016 (registrato al n. 19839/RCC) con cui Finlombarda Spa è incaricata della gestione del Fondo di Garanzia AL VIA e che tale Accordo è stato aggiornato una prima volta a seguito dell'approvazione della proposta di Atto aggiuntivo con il decreto 11042 del 25/07/2019 successivamente registrato con il nr. 12525/RCC in data 05/09/2019 e una seconda volta a seguito dell'approvazione della proposta di Secondo Atto aggiuntivo con il decreto 2503 del 26/02/2020, una terza volta a seguito dell'approvazione della proposta di Terzo Atto aggiuntivo con il decreto 15488 del 10/12/2020;
- la DGR 28 novembre 2017, n. 7446, attuata con decreto 1 dicembre 2017, n. 15297, che incrementa di euro 18,4 milioni le risorse destinate all'iniziativa "AL VIA" a titolo di contributo in conto capitale e che è stata comunicata in SANI 2 con il codice SA.49780;
- il d.d.u.o. 16 marzo 2018, n. 3738 «Approvazione delle Linee Guida per l'attuazione e la Rendicontazione delle spese ammissibili relative ai progetti presentati a valere sull'Avviso AL VIA, approvato con d.d.u.o. del 31 maggio 2017 n. 6439»;
- la DGR 18 giugno 2018 n. XI/233, attuata con d.d.u.o. 27 giugno 2018, n. 9417 che incrementa di 10 milioni le risorse destinate all'iniziativa "AL VIA" a titolo di garanzia;
- la DGR 11 novembre 2018, n. XI/972, attuata con d.d.u.o. 13 dicembre 2018, n. 18757, che incrementa di 5 milioni le risorse destinate all'iniziativa "AL VIA" a titolo di contributo in conto capitale;
- la DGR 18 febbraio 2019, n. XI/1276, attuata con d.d.u.o. 29 marzo 2019, n. 4352, che incrementa di 25,1 milioni le risorse destinate all'iniziativa "AL VIA", di cui 20 milioni sul Fondo di Garanzia ed euro 5,1 milioni a titolo di contributo in conto capitale, istituisce una riserva a favore dell'area interna «Appennino lombardo - Oltrepò pavese» e che è stata comunicata in SANI 2 con il codice SA.53632;
- il d.d.u.o. 11 novembre 2019, n. 18163 con cui è stato prorogato lo sportello della misura AL VIA dal 31/12/2019 fino al 31/12/2020;
- la DGR 2 dicembre 2019, n. XI/2569 che rialloca le risorse della misura AL VIA riducendo la dotazione del Fondo di garanzia AL VIA da 85 milioni a 82 milioni e incrementando per 3 milioni la quota di contributi in conto capitale a fondo perduto per la misura AL VIA;
- il decreto 09 aprile 2020, n. 4341, con cui, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, sono stati prorogati alcuni termini procedurali previsti dal bando Al Via approvato con il già richiamato d.d.u.o. n. 6439/2017



Regione Lombardia

LA GIUNTA

tra i quali:

- il termine di realizzazione dei Progetti per la Linea Sviluppo aziendale che passa da 12 mesi a 15 mesi dalla data del decreto di concessione;
- il termine di realizzazione dei Progetti per la Linea rilancio aree produttive che passa da 12 mesi a 18 mesi dalla data del decreto di concessione;
- la DGR 6 luglio 2020, n. XI/ 3330 “Approvazione dello schema di convenzione tra Regione Lombardia e Finlombarda S.p.A. per la delega della funzione di organismo intermedio ai sensi dell’art. 124 del Reg (UE) 1303/2020 per le misure a valere sul POR FESR 2014-2020;
- la DGR 14 luglio 2020 n. 3378 con la quale è stata istituita la linea “Investimenti aziendali Fast” ed è stata prorogata l’apertura dello sportello della misura Al Via fino al 30 giugno 2021 per consentire alle imprese di presentare la domanda di agevolazione sulle tre linee di investimento;
- il decreto 7 agosto 2020 n. 9679 di approvazione dell’Avviso Al Via coordinato e integrato dalla nuova linea “Investimenti aziendali Fast”;
- la D.G.R. 3 marzo 2021, n. XI/4371 che ha incrementato la dotazione finanziaria della misura Al Via per la quota di contributo in conto capitale per l’importo di € 4.000,000,00 utilizzando le economie maturate sul Fondo Controgaranzie;
- il d.d.u.o. 6 settembre 2021, n. 11761 che ha approvato il primo atto aggiuntivo all’incarico per la delega della funzione di organismo intermedio a Finlombarda S.p.A. con riferimento alla gestione dell’erogazione dei contributi a fondo perduto della misura Al Via;

DATO ATTO che:

- in base al decreto 15488/2020 e all’Atto aggiuntivo all’Accordo di finanziamento del Fondo Al Via a Finlombarda spa è stata delegata la funzione di erogazione dei contributi in conto capitale relativamente alle domande pervenute successive al 22 settembre 2020 a valere sulla misura Al Via di cui al decreto 9679/2020;
- alla data di chiusura dello sportello della misura AL VIA sono rimaste in lista d’attesa per esaurimento della dotazione finanziaria 82 domande;

CONSIDERATO l’interesse di Regione Lombardia di sostenere gli investimenti di tutte le imprese che hanno presentato domanda sulla misura Al Via, in particolar modo in questa fase per sostenere la ripresa post pandemica;

VERIFICATO che:

- rispetto alle domande in lista di attesa, sulla base delle risultanze delle attività istruttorie, sono necessari € 44.944.874,00 di finanziamento (a carico di



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- Finlombarda S.p.A. e degli intermediari finanziari convenzionati), € 10.112.596,00 a titolo di garanzia (a carico di Regione Lombardia) e € 6.473.816,00 a titolo di contributo in conto capitale a fondo perduto (a carico di Regione Lombardia);
- in esito alle attività istruttorie e alle ridetermine dei contributi nella fase di rendicontazione ovvero alle non ammissibilità e alle rinunce all'agevolazione, a valere sulle pratiche non in lista d'attesa, si sono generate economie rispettivamente per € 19.708.007,00 sulla quota di finanziamento, € 4.434.301,00 sulla quota a titolo di garanzia e € 1.799.431,00 sulla quota di contributo in conto capitale a fondo perduto;
 - conseguentemente il fabbisogno teorico per ammettere tutte le domande in lista d'attesa è pari rispettivamente a € 25.236.867,00 per i finanziamenti, € 5.678.295,00 per la quota di garanzia e € 4.674.385,00 per la quota di contributo in conto capitale a fondo perduto;

VISTA la nota protocollo PP/MA/FL.2022.0000219 del 17/01/2022 con la quale Finlombarda ha fornito una stima, considerando gli avanzamenti delle attività istruttorie delle economie sui costi e sulle commissioni di gestione pari almeno a € 4.000.000,00;

RICHIAMATA la DGR 2 agosto 2021 n. XI/5130 che, con riferimento alla Misura investimenti per la ripresa: Linea artigiani 2021 e Linea aree interne a valere sull'asse III POR FESR 2014-2020, ha, tra l'altro, stabilito la dotazione finanziaria complessiva di € 10.000.000,00 con la copertura finanziaria di seguito indicata:

- € 5.308.000,00 suddivisi come segue:
 - capitolo 10839 del bilancio 2022 € 2.654.000,00 (di cui 1.900.000,00 aree interne);
 - capitolo 10855 del bilancio 2022 € 1.857.800,00 (di cui 1.330.000,00 aree interne);
 - capitolo 10873 del bilancio 2022 € 796.200,00 (di cui 570.000,00 aree interne);
- € 692.000,00 a valere sul capitolo 13360 del bilancio 2022;
- € 4.000.000,00 a valere sulla riduzione del fondo controgaranzie;

VERIFICATO che sulla base delle domande non ammesse e oggetto di rinuncia sono già presenti economie che possono riportare in disponibilità € 692.000,00 a valere sul capitolo 13360 del bilancio 2022;

RITENUTO pertanto di:

- diminuire gli importi previsti per i costi di gestione e per le commissioni dagli



Regione Lombardia

LA GIUNTA

attuali € 5.500.000,00 (già parte della dotazione attuale del Fondo di garanzia) a € 1.500.000,00 utilizzando le economie di € 4.000.000,00 quantificate da Finlombarda a parziale copertura della quota di € 5.678.295,00 necessaria per incrementare il Fondo di garanzia a copertura delle domande in lista d'attesa con disponibilità come di seguito indicato:

- € 301.000,00 a valere sul capitolo 14.01.203.10840 del bilancio 2022;
- € 210.700,00 a valere sul capitolo 14.01.203.10856 del bilancio 2022;
- € 90.300,00 a valere sul capitolo 14.01.203.10874 del bilancio 2022;
- € 1.699.000,00 a valere sul capitolo 14.01.103.12967 di cui € 82.590,51 del bilancio 2022 e € 1.616.409,00 del bilancio 2023;
- € 1.189.300,00 a valere sul capitolo 14.01.103.12968 di cui € 57.813,46 del bilancio 2022 e € 1.131.487,00 del bilancio 2023;
- € 509.700,00 a valere sul capitolo 14.01.103.12969 di cui € 24.778,03 del bilancio 2022 e € 484.922,00 del bilancio 2023;
- incrementare la dotazione del Fondo di garanzia della misura "Al Via" di ulteriori € 1.678.295,00 a valere sul capitolo 14.01.203.13360 del bilancio 2022, che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa;
- incrementare la quota dedicata ai contributi in conto capitale a fondo perduto di € 4.674.385,00 a copertura delle domande in lista d'attesa, a valere sui capitoli di seguito indicati:
 - € 3.352.680,00 a valere sul capitolo 14.01.203.14550 del bilancio 2022, che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa;
 - € 1.321.705,00 a valere sul capitolo 14.01.203.13360 del bilancio 2022, che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa;

DATO ATTO che conseguentemente la dotazione finanziaria complessiva della misura Al Via ammonta a € 143.852.680,00 così composta:

- Fondo di garanzia € 83.678.295,00 (di cui € 82.178.295,00 Fondo di garanzia al Via e € 1.500.000,00 costi di gestione);
- contributi in conto capitale a fondo perduto € 60.174.385,00;

DATO ATTO che nel bando Al Via coordinato e integrato dalla nuova linea "Investimenti aziendali Fast", approvato dal richiamato d.d.u.o. 7 agosto 2020 n. 9679, è stabilito che per le domande presentate a decorre dal 20 settembre 2020:

- le erogazioni, in attuazione della DGR XI/ DGR 14 luglio 2020 n. 3378, sono effettuate da Finlombarda S.p.A. in qualità di Organismo Intermedio su tutte e tre le linee;
- il termine massimo per la realizzazione dei progetti è fissato al 30 maggio 2023,



Regione Lombardia

LA GIUNTA

fermo restando i termini di realizzazione previsti dalle singole linee di intervento quali:

- 15 mesi dalla data del decreto di concessione per la Linea Sviluppo aziendale;
- 18 mesi dalla data del decreto di concessione per la Linea rilancio aree produttive;
- 8 mesi dalla data del decreto di concessione per la Linea Investimenti aziendali Fast;

RITENUTO:

- di allineare, nell'ottica di maggior favore delle imprese, il termine massimo per la realizzazione dei progetti al 30 maggio 2023 per tutte le domande presentate sul bando AL Via e quindi anche su quelle presentate sul bando di cui al d.d.u.o. 31 maggio 2017, n. 6439, fermo restando i termini di realizzazione previsti dalle singole linee di intervento quali 15 mesi dalla data del decreto di concessione per la Linea Sviluppo aziendale, 18 mesi dalla data del decreto di concessione per la Linea rilancio aree produttive e 8 mesi dalla data del decreto di concessione per la Linea Investimenti aziendali Fast;
- di confermare che tutte le risorse della misura AL VIA erogate a titolo di contributo a fondo perduto in conto capitale, utilizzate per le domande presentate a decorrere dal 20 settembre 2020, sono erogate tramite Finlombarda in qualità di Organismo Intermedio;

VISTI:

- l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ai sensi del quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
- l'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea secondo cui l'Unione garantisce un livello elevato di protezione della salute umana nella definizione e nell'attuazione di tutte le sue politiche ed attività e che prevede che l'azione dell'Unione si indirizza al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale;
- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01);
- la Comunicazione della Commissione sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID 19



Regione Lombardia

LA GIUNTA

C(2020) 1863 *final* del 19.3.2020 e ss.mm.ii;

VISTO il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e in particolare:

- il capo II Regime quadro della disciplina degli aiuti oggetto di notifica alla Commissione Europea a copertura degli aiuti concessi da tutte le pubbliche amministrazioni italiane (regioni, province autonome, gli altri enti territoriali, le camere di commercio) come da comunicazione aiuto SA.57021;
- l'articolo 53 che, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia da Covid-19, deroga all'articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 concernente il divieto per i soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, di ricevere nuovi aiuti;
- l'articolo 54 che disciplina i massimali relativi alla concessione di aiuti nel Regime Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fi-scali concedibili fino a un importo di 800.000 euro per impresa poi modificato dall'art. 28, comma 1, lett. a), D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69 che ha innalzato a 1.800.000 euro per impresa, salvo i diversi limiti per le imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura ovvero nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
- l'articolo 61 sulle disposizioni comuni per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo;
- l'articolo 63 che dispone, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, l'osservanza degli obblighi previsti dal regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 e specifica che il «Codice Aiuto RNA - CAR» è acquisito dal Dipartimento delle politiche europee ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto 31 maggio 2017, n. 115 mentre la registrazione di ciascuna misura di aiuto adottata dagli enti concedenti e dei relativi singoli aiuti concessi ai beneficiari è operata dai soggetti concedenti, sotto la propria responsabilità;
- l'articolo 64 che dispone l'adeguamento del Registro Nazionale Aiuti, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a cura del Ministero dello sviluppo economico entro il 30 maggio per l'aggiunta di una specifica sezione ed entro il 15 giugno 2020 per la registrazione di ciascuna misura e la



Regione Lombardia

LA GIUNTA

registrazione dei dati necessari alla concessione degli aiuti, prevedendo modalità semplificate per aiuti automatici, sia fiscali che non fiscali;

DATO ATTO che il Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel D.L. 19 maggio 2020, n. 34:

- consente a Regioni, Province autonome, Enti territoriali e Camere di Commercio l'adozione di misure di aiuto in conformità alla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", volta a garantire che le imprese dispongano di liquidità sufficiente e di preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo l'epidemia;
- prevede la possibilità di concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, garanzie sui prestiti alle imprese, tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese;

PRESO ATTO della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 con cui la Commissione Europea riconosce la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel D.L. 19 maggio 2020, n. 34, con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

VISTI, in particolare, i seguenti punti della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020:

- 26 e s.s. relativi alle regole di cumulo;
- 29 relativo al rispetto degli obblighi di monitoraggio e relazione e in particolare l'obbligo di pubblicazione da parte delle autorità concedenti delle informazioni su ogni singolo aiuto concesso ai sensi del Regime Quadro sul Registro Nazionale Aiuti entro 12 mesi dal momento della concessione;
- 42 e 44 relativi alle condizioni di compatibilità degli aiuti concessi nella sezione 3.1. del Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o altre forme quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e capitale proprio;

VISTE:

- la Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 4509 final "Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" che tra l'altro considera compatibili gli aiuti concessi alle microimprese o alle piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, ai sensi della definizione di cui all'articolo 2 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014, purché non siano



Regione Lombardia

LA GIUNTA

soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione;

- la Decisione C(2020) 6341 final dell'11 settembre 2020, con cui la Commissione con l'aiuto SA.58547 autorizza la modifica dell'aiuto di Stato SA.5702, recependo le modifiche apportate al Quadro Temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 da parte della Comunicazione sopra citata;
- la Comunicazione della Commissione Europea C(2020)7127 final, che ha adottato la quarta modifica del Quadro Temporaneo, prorogando le disposizioni di tale regime fino al 30 giugno 2021;
- la Decisione C(2020) 9121 final del 10 dicembre 2020, con cui la Commissione con l'aiuto SA.59655 ha autorizzato la richiesta di proroga al 30 giugno 2021 dell'aiuto di Stato SA.57021;
- la Comunicazione C(2021)34/06 del 1° febbraio 2021 con cui la Commissione ha adottato la quinta modifica del Quadro Temporaneo, prorogando ulteriormente fino al 31 dicembre 2021 la validità del Quadro temporaneo e innalzando l'entità massima di aiuti concedibili per ogni impresa sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, di cui alla sezione 3.1 del "Quadro temporaneo" fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;
- la Decisione C(2021) 2570 final del 9 aprile 2021 la Commissione, con l'aiuto SA.62495, ha autorizzato la modifica al Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato di cui agli aiuti SA.57021-58547-59655, recependo la proroga del termine di validità e l'innalzamento dell'entità massima di aiuti concedibili nella sezione 3.1. disposte dalla Comunicazione C(2021)34/06 del 1° febbraio 2021;

DATO ATTO che:

- con d.d.g. 31 dicembre 2020, n. 16656, a seguito della proroga del "Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid 19" di cui agli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655 è stato prorogato, anche per la misura Al Via, il termine per le concessioni degli aiuti sulla linea Al Via Fast a valere sul quadro temporaneo dal 31/12/2020 al 30/6/2021;
- con d.d.g. 28 giugno 2021, n. 8808, a seguito della proroga del "Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid19" di cui agli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655 e SA.62495 è stato prorogato, anche per la misura Al VIA, il termine per la concessione nella sezione 3.1. del Quadro temporaneo dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021, con contestuale recepimento del nuovo massimale



Regione Lombardia

LA GIUNTA

previsto dalla sezione 3.1 del Quadro temporaneo da 800.000 euro a 1.800.000 euro;

VISTA la Comunicazione C(2021)8442 final del 18 novembre 2021 con cui la Commissione ha adottato la sesta modifica del Quadro Temporaneo, prorogando ulteriormente fino al 30 giugno 2022 la validità del Quadro temporaneo sezioni da 3.1 a 3.12 e modificando alcuni elementi dell'aiuto tra cui anche i plafond della sezione 3.1 come segue: fino a 290.000,00 euro per le imprese di produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE, fino a 345.000,00 euro per le imprese del settore pesca e acquacoltura e fino a 2.300.000,00 per tutte le altre imprese;

DATO ATTO che ai fini dell'efficacia nel diritto interno della proroga di cui alla Comunicazione C(2021) 8442 final tale modifica approvata dalla Commissione non è direttamente applicabile, e che conseguentemente è necessario che il Governo italiano proceda a emendare la base giuridica statale del presente regime quadro e s.m.i e successivamente notificare in SANI la proroga e la modifica del plafond 3.1 del Regime quadro degli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655 e SA.62495;

RICHIAMATA la DGR 30 novembre 2021, n. XI/5659 che ha, tra l'altro, ha demandato ad un successivo provvedimento del Direttore Generale le determinazioni inerenti la proroga di tutte le misure della Direzione Generale Sviluppo Economico ancora aperte o con agevolazioni non ancora concesse e inquadrate nel regime quadro temporaneo la cui scadenza era da ultimo stabilita al 31 dicembre 2021;

VISTO il D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 "Disposizioni Urgenti in materia di termini legislativi" approvato dal Consiglio dei Ministri il 23 dicembre 2021 che modifica gli articoli 54, 55, 56, 60, 60 bis e 61 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 prorogando, sulla base della Comunicazione C(2021) 8442 final, i termini di validità del regime quadro;

DATO ATTO che:

- il c. 2 dell'art. 61 (Disposizioni Comuni) del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 e s.m.i. dispone che *"gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60-bis sono concessi entro il 31 dicembre 2021 o entro la successiva data fissata dalla Commissione europea in sede di eventuale modifica della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato"*



Regione Lombardia

LA GIUNTA

a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 0911 del 20 marzo 2020";

- la modifica apportata al D.L. 19 maggio 2020, n. 34 e s.m.i. dal D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 "Disposizioni Urgenti in materia di termini legislativi" approvato dal Consiglio dei Ministri il 23 dicembre 2021 non ha recepito l'aumento dei plafond di cui all'art. 54 del D.L. 34/2020 e s.m.i. relativi agli aiuti concessi nella sezione 3.1. che secondo il diritto interno risultano ancora concedibili per impresa, al lordo di oneri e imposte, nei limiti di 225.000,00 euro per le imprese di produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE, 270.000,00 euro per le imprese del settore pesca e acquacoltura e 1.800.000,00 per tutte le altre imprese;

RICHIAMATO il d.d.g. 29 dicembre 2021, n. 18973, che conseguentemente alla modifica della base giuridica statale di cui al D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 "Disposizioni Urgenti in materia di termini legislativi" approvato dal Consiglio dei Ministri il 23 dicembre 2021 e nelle more della notifica statale e della successiva Decisione della Commissione in relazione all'autorizzazione della modifica del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato di cui agli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655 e SA.62495, per tutte le misure richiamate nel decreto medesimo, tra le quali rientra "Al Via", è stato stabilito che:

- le concessioni proseguiranno nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i., fino al 30 giugno 2022 salvo ulteriore successiva proroga del Regime e dell' Aiuto;
- nell'ottica di maggior favore delle imprese e per evitare la perdita di aiuti che potrebbero, nell'ambito del mercato unico europeo, generare un problema di concorrenza e un danno alle imprese lombarde, di concedere sotto condizione sospensiva gli eventuali aiuti relativi alle misure oggetto del presente provvedimento, qualora siano superati i massimali di cui all'art. 54 del D.L. 34/2020 e s.m.i. ma le concessione consentono comunque di rientrare ancora nei limiti di cui alla Comunicazione C(2021)8442 final del 18 novembre 2021 con cui la Commissione ha adottato la sesta modifica del Quadro Temporaneo, nelle more della modifica dei plafond nella base giuridica statale del regime quadro di cui al DL 34/2020 e s.m.i. e della successiva notifica in SANI della modifica del plafond 3.1 del Regime quadro degli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655 e SA.62495;

VISTA la Comunicazione C(2022) 381 final del 18 gennaio 2022, in corso di



Regione Lombardia

LA GIUNTA

pubblicazione, con cui la Commissione, con l'aiuto SA.101025, ha autorizzato la modifica al Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato di cui agli aiuti SA.57021-58547-59655, SA.62495, recependo la proroga del termine di validità e l'innalzamento dell'entità massima di aiuti concedibili disposte dalla Comunicazione C(2021)8442 final del 18 novembre 2021;

DATO ATTO che l'aggiornamento della base giuridica statale in relazione all'innalzamento dei plafond del regime quadro di cui agli articoli 54 e 60 bis DL 34/2020 e s.m.i. è avvenuto nel DL c.d. "Sostegni ter" approvato dal Consiglio dei Ministri il 21 gennaio 2022 e in corso di pubblicazione ed è già stato oggetto della Decisione C(2022) 381 final del 18 gennaio 2022;

DATO ATTO che:

- le concessioni sulla misura "AL VIA" Linea sviluppo aziendale e Linea rilancio aree produttive, di cui all'Avviso approvato dal richiamato d.d.u.o. 31 maggio 2017, n. 6439, sono attuate in alternativa, a scelta del beneficiario:
 - nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013 - prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);
 - nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ed in particolare nell'alveo dell'articolo 17 (Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione), all'interno del regime già comunicato con registrazione di aiuto n. SA.53632;
- con riferimento al Regime di esenzione di cui Regolamento (UE) n. 651/2014, l'iniziativa "AL VIA" è stata comunicata alla Commissione europea con registrazione di aiuto n. SA.48460, SA.49780 e SA.53632;

DATO ATTO che l'incremento di risorse approvato con il presente provvedimento di effettivi € 6.352.680,00 è relativo a domande di agevolazione presentate in regime de minimis ovvero in quadro temporaneo e, pertanto non si rende necessaria una ulteriore comunicazione in SANI 2 per la misura "Al Via" rispetto alle risorse comunicate con registrazione aiuti SA 53632 con scadenza al 31/12/2023;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DATO ATTO che la Linea di Ai Via denominata "LINEA INVESTIMENTI AZIENDALI FAST" si inquadra, fino al termine di validità del Quadro Temporaneo (ad oggi 30 giugno 2022 salvo proroghe del regime e dell'aiuto), come segue:

- per la quota di contributo a fondo perduto nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655, SA.62495 aggiornato da ultimo con l'aiuto SA. 101025, e in particolare nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19.3.2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i., nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L. 34/2020 e s.m.i., fino ai massimali ivi previsti per impresa, al lordo di oneri e imposte e secondo quanto previsto dal richiamato d.d.g. 29 dicembre 2021, n. 18973 e nel rispetto della DGR istitutiva della misura;
- per la quota di garanzia nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis»;

DATO ATTO, altresì che decorso termine di validità del Quadro Temporaneo (ad oggi 30 giugno 2022), salvo proroghe del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e degli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655, SA.62495, SA.101025, le agevolazioni sulla nuova "Linea Investimenti Aziendali Fast" saranno attuate, al pari delle Linee Sviluppo aziendale e Rilancio aree produttive, in alternativa, a scelta del beneficiario:

- nel rispetto del regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);
- nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ed in particolare nell'alveo dell'articolo 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI), all'interno del regime già comunicato con registrazione di aiuto n. SA.53632;

VISTO il D.M. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive



Regione Lombardia

LA GIUNTA

modifiche e integrazioni;

DATO ATTO che gli obblighi di trasmissione al Registro nazionale aiuti delle informazioni e dei dati individuati dal suddetto Regolamento, previsti dall'art. 2 comma 2 del Decreto direttoriale 28 luglio 2017, sono in carico al dirigente pro tempore della U.O. Incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese Responsabile per la fase di concessione del procedimento riguardante l'Avviso Al Via;

ACQUISITI:

- il parere positivo del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di cui alla DGR n. X/6777/2017 e decreto del Segretario Generale n. 6833/2019, oggi disciplinato dal decreto 8 novembre 2021, n. 15026 ex DGR 11 ottobre 2021, n. XI/5371 "XVI Provvedimento Organizzativo" nella seduta del 25 gennaio 2022;
- il parere favorevole dell'Autorità di Gestione del POR-FESR 2014-2020 (nota prot. R1.2020.0001868 del 27/01/2022);

DATO ATTO che è stata data una informativa al Coordinamento UE in data 27 gennaio 2021;

RITENUTO di demandare ai Dirigenti competenti della Direzione Generale Sviluppo Economico:

- gli atti contabili per trasferire le risorse a Finlombarda S.p.A. che eroga ai beneficiari finali sia il finanziamento che il contributo in qualità di organismo intermedio;
- l'approvazione del quarto Atto aggiuntivo dell'Accordo di Finanziamento e del secondo atto aggiuntivo all'incarico per la delega della funzione di organismo intermedio a Finlombarda S.p.A. con riferimento alla gestione dell'erogazione dei contributi a fondo perduto;

ATTESTATO che si provvederà alla pubblicazione dell'atto sul BURL, sul sito istituzionale – sezione amministrazione trasparente, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013 e sul sito dedicato alla Programmazione Comunitaria www.ue.regione.lombardia.it;

VISTE:

- la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione" e il Regolamento Regionale 2 aprile 2011, n. 1 "Regolamento di Contabilità della



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Giunta Regionale e successive modifiche ed integrazioni”;

- la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale”, nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

VERIFICATO che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

ALL'UNANIMITÀ dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di diminuire gli importi previsti per i costi di gestione e per le commissioni a favore di Finlombarda S.p.A. dagli attuali € 5.500.000,00 (già parte della dotazione attuale del Fondo di garanzia) a € 1.500.000,00 utilizzando le economie di € 4.000.000,00 quantificate da Finlombarda a parziale copertura della quota di € 5.678.295,00 necessaria per incrementare il Fondo di garanzia a copertura delle domande in lista d'attesa con disponibilità come di seguito indicato:
 - € 301.000,00 a valere sul capitolo 14.01.203.10840 del bilancio 2022;
 - € 210.700,00 a valere sul capitolo 14.01.203.10856 del bilancio 2022;
 - € 90.300,00 a valere sul capitolo 14.01.203.10874 del bilancio 2022;
 - € 1.699.000,00 a valere sul capitolo 14.01.103.12967 di cui € 82.590,51 del bilancio 2022 e € 1.616.409,00 del bilancio 2023;
 - € 1.189.300,00 a valere sul capitolo 14.01.103.12968 di cui € 57.813,46 del bilancio 2022 e € 1.131.487,00 del bilancio 2023;
 - € 509.700,00 a valere sul capitolo 14.01.103.12969 di cui € 24.778,03 del bilancio 2022 e € 484.922,00 del bilancio 2023;
2. di incrementare la dotazione del Fondo di garanzia della misura “Al Via” di ulteriori € 1.678.295,00 a valere sul capitolo 14.01.203.13360 del bilancio 2022, che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa;
3. di incrementare la quota dedicata ai contributi in conto capitale a fondo perduto di € 4.674.385,00 a copertura delle domande in lista d'attesa, a valere sui capitoli di seguito indicati:
 - € 3.352.680,00 a valere sul capitolo 14.01.203.14550 del bilancio 2022, che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa;
 - € 1.321.705,00 a valere sul capitolo 14.01.203.13360 del bilancio 2022, che



Regione Lombardia

LA GIUNTA

presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa;

4. di dare atto che conseguentemente la dotazione finanziaria complessiva della misura AL Via ammonta a € 143.852.680,00 così composta:
 - Fondo di garanzia € 83.678.295,00 (di cui € 82.178.295,00 Fondo di garanzia al Via e € 1.500.000,00 costi di gestione);
 - contributi in conto capitale a fondo perduto € 60.174.385,00;
5. di allineare il termine massimo per la realizzazione dei progetti al 30 maggio 2023 per tutte le domande presentate sul bando AL Via e quindi anche su quelle presentate sul bando di cui al d.d.u.o. 31 maggio 2017, n. 6439, fermo restando i termini di realizzazione previsti dalle singole linee di intervento quali:
 - 15 mesi dalla data del decreto di concessione per la Linea Sviluppo aziendale;
 - 18 mesi dalla data del decreto di concessione per la Linea rilancio aree produttive;
 - 8 mesi dalla data del decreto di concessione per la Linea Investimenti aziendali Fast;
6. di confermare che tutte le risorse della misura AL VIA erogate a titolo di contributo a fondo perduto in conto capitale, utilizzate per le domande presentate a decorrere dal 20 settembre 2020, sono erogate tramite Finlombarda in qualità di Organismo Intermedio;
7. di confermare che:
 - le concessioni sulla misura "AL VIA" Linea sviluppo aziendale e Linea rilancio aree produttive, di cui all'Avviso approvato dal richiamato d.d.u.o. 31 maggio 2017, n. 6439, sono attuate in alternativa, a scelta del beneficiario:
 - nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013 - prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);
 - nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato



Regione Lombardia

LA GIUNTA

ed in particolare nell'alveo dell'articolo 17 (Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione), all'interno del regime già comunicato con registrazione di aiuto n. SA.53632;

8. di dare atto che l'incremento di risorse approvato con il presente provvedimento di effettivi € 6.352.680,00 è relativo a domande di agevolazione presentate in regime de minimis ovvero in quadro temporaneo e, pertanto non si rende necessaria una ulteriore comunicazione in SANI 2 per la misura "Al Via" rispetto alle risorse comunicate con registrazione aiuti SA 53632 con scadenza al 31/12/2023;
9. di confermare che la Linea di Al Via denominata "LINEA INVESTIMENTI AZIENDALI FAST" si inquadra, fino al termine di validità del Quadro Temporaneo (ad oggi 30 giugno 2022 salvo proroghe del regime e dell'aiuto), come segue:
 - per la quota di contributo a fondo perduto nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655, SA.62495 aggiornato da ultimo con l'aiuto SA. 101025, e in particolare nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19.3.2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i., nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L. 34/2020 e s.m.i., fino ai massimali ivi previsti per impresa, al lordo di oneri e imposte e secondo quanto previsto dal richiamato d.d.g. 29 dicembre 2021, n. 18973;
 - per la quota di garanzia nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis»;
10. di dare atto che decorso termine di validità del Quadro Temporaneo (ad oggi 30 giugno 2022), salvo proroghe del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e degli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655, SA.62495, SA.101025, le agevolazioni sulla nuova "Linea Investimenti Aziendali Fast" saranno attuate, al pari delle Linee Sviluppo aziendale e Rilancio aree produttive, in alternativa, a scelta del beneficiario:
 - nel rispetto del regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo



Regione Lombardia

LA GIUNTA

all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);

- nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ed in particolare nell'alveo dell'articolo 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI), all'interno del regime già comunicato con registrazione di aiuto n. SA.53632;

11. di demandare ai Dirigenti competenti della Direzione Generale Sviluppo Economico:

- gli atti contabili per trasferire le risorse a Finlombarda S.p.A. che eroga ai beneficiari finali sia il finanziamento che il contributo in qualità di organismo intermedio;
- l'approvazione del quarto Atto aggiuntivo dell'Accordo di Finanziamento e del secondo atto aggiuntivo all'incarico per la delega della funzione di organismo intermedio a Finlombarda S.p.A. con riferimento alla gestione dell'erogazione dei contributi a fondo perduto;

12. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul BURL, sul sito istituzionale – sezione amministrazione trasparente, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013 e sul sito dedicato alla Programmazione Comunitaria www.ue.regione.lombardia.it;

13. di trasmettere la presente deliberazione a Finlombarda S.p.A per gli adempimenti di competenza.

IL SEGRETARIO

ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge